Titolo

Violazioni in materia gestionale ed economica - mancato pagamento delle somme accertate – status soggettivo – non rileva

Descrizione

In tema di mancato pagamento di somme accertate, è indifferente accertare che per il pagamento non sia stato rispettato il termine anche per un solo giorno oppure che non sia avvenuto *tout court*, integrandosi l'infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine, posto che, già in tal caso, si registra un *vulnus* al principio di parità nella competizione, visto che il *club* che non adempie tempestivamente si arroga un vantaggio, nei confronti delle concorrenti, precluso dall'ordinamento (*ex plurimis*: CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024). Più precisamente, va richiamato il principio secondo il quale il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020), tanto che *«è irrilevante che l'obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)»* (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022). Al contempo, *«al fine di valutare la sussistenza o meno della violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S. in combinato disposto con l'art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rileva lo* status *soggettivo - quale l'assenza di una condotta dolosa e/o colposa del debitore - in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto in esame che prevede l'osservanza di un* facere *in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni), la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento.»* (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 104/2023-2024). Se ne ricava che il precetto contenuto nell'art. 94 *ter*, comma 5, NOIF, esprimendosi in termini di doverosità ("*Il pagamento (...) deve essere effettuato*") elide la possibilità di subordinare a valutazione il ricorrere di eventuali ragioni per cui il pagamento non avvenga nel termine (*"entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione*" del CAE), la cui natura è senza dubbio perentoria per varie ragioni: *(i) in primis* perché l'art. 44 CGS stabilisce che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; *(ii) in secundis* perché dallo spirare del termine derivano sanzioni prestabilite e di crescente gravità ("*si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva*" oppure "*Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale*(…) *la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva* (...)"). Nello specifico, l'art. 31, comma 6, CGS, sia per imperatività ("*comporta*"), sia per l'esatta quantificazione del minimo edittale della sanzione ("*penalizzazione di uno o più punti in classifica*") non contiene margini per modulare la penalizzazione in diminuzione rispetto al minimo applicato alla Società quantificata in un punto, per responsabilità c.d. "diretta".

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 72/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 31, comma 6, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0072 CFA del 27 dicembre 2024 (S.S. Brindisi F.C. S.r.l. -PF)